



## Sentenze

venerdì, 13 Giugno 2025

# Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: la notificazione al controinteressato

Carol Gabriella Maritato

## Sentenze

### Provvedimento (estremi)

**Cons. Stato, sez. VI, ud. 29 maggio 2025 – dep. 13 giugno 2025, n. 5162**

### Tematica

Diritto amministrativo  
Ricorso straordinario al Capo dello Stato  
Notificazione al controinteressato

### Norma/e di riferimento

art. 9, d.P.R. n. 1199 del 1971  
art. 41 c.p.a.  
art. 49 c.p.a.

### Massima/e

**AAA** È inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel caso in cui il ricorrente non abbia prodotto la prova del perfezionamento della notificazione al controinteressato. *Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2025, n. 5162*

In senso **conforme**: Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2020, n. 7914

### Commento



**Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: la notificazione al controinteressato**

## Carol Gabriella Maritato

L'art. 9, d.P.R. n. 1199 del 1971 stabilisce che tale “ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza” e che “Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Sulla scorta del combinato disposto di tali previsioni normative la costante giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che è “inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel caso in cui il ricorrente non abbia prodotto la prova del perfezionamento della notificazione al controinteressato” (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2020, n. 7914).

Deve aggiungersi che sempre la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1273;), ha precisato, rispetto ai “modi” e “forme” di notificazione “prescritti per i ricorsi giurisdizionali” a cui rinvia espressamente il comma 2 del citato art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1971, che i commi 2 e 4 dell'art. 41 c.p.a. “si pongono in rapporto di complementarità e non di alternatività” sicché la possibilità di accedere alla notificazione per pubblici proclami non esime dall'assolvimento dell'onere di provvedere alla tempestiva notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati nel termine decadenziale generale, pena l'aggravamento del medesimo termine. Tale assunto viene corroborato anche dalla lettura coordinata dell'art. 41 c.p.a. con le previsioni di cui all'art. 49 c.p.a., secondo cui soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati può ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, l'eventuale notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.).

**Jusdi** una rubrica de “**Il diritto, quotidiano Dike**” Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

